

N. R.G. 500/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **500/2019** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE- OPPONENTE

contro

CREDITO DI ROMAGNA S.P.A. SOC. PER AZIONI (C.F. 03374640401), ora **SOLUTION BANK S.P.A.**, con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GAMBERINI ALBERTO

CONVENUTO- OPPOSTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione disattesa, - in via principale e nel merito, per tutte le causali esposte in narrativa, dichiarare nullo, annullabile, illegittimo ed inefficace, e/o comunque revocare per i motivi di cui in premessa, il decreto ingiuntivo opposto n. 1669/2018, dell'11.12.2018 emesso dal Tribunale di Forlì, meglio descritto in premessa; rigettare comunque tutte le domande e pretese vantate dalla banca nei confronti dell'opponente come azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo, poiché inammissibili, improponibili ed in ogni caso in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Si chiede altresì che l'Ill.mo Tribunale adito voglia in ogni caso, anche, occorrendo, in via riconvenzionale, nei confronti

della banca opposta, ancora una volta pena la revoca del decreto ingiuntivo opposto: accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per i motivi di cui in premessa e, conseguentemente accertare l'ammontare delle somme illegittimamente corrisposte alla banca convenuta, a titolo di interessi, spese ed accessori e per l'effetto condannare la banca medesima e comunque riconoscere il diritto dell'opponente alla restituzione delle predette somme, oltre interessi; in via gradata, compensare le somme di cui sopra con l'eventuale maggior somma capitale di cui la banca dovesse risultare ancora creditrice in relazione ai rapporti contrattuali per cui è causa; in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione e del calcolo degli interessi passivi applicati ai rapporti per cui è causa, per i motivi di cui in premessa e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o annullare tutte le clausole contrattuali con cui sono stati fissati i predetti interessi passivi; accertare l'ammontare delle somme illegittimamente corrisposte alla banca convenuta a titolo di interessi di cui al punto che precede e per l'effetto condannare la medesima e comunque riconoscere il diritto dell'opponente alla restituzione delle predette somme, oltre interessi; in via ulteriormente gradata, compensare le somme di cui sopra con l'eventuale maggior somma capitale di cui la banca dovesse risultare ancora creditrice in relazione ai rapporti contrattuali per cui è causa; sempre in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della banca per i motivi di cui in premessa e condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dal sig. ██████████ nella misura che risulterà all'esito dell'istruttoria ovvero in quella che sarà ritenuta equa e di giustizia; in via ancora ulteriormente gradata, compensare le somme di cui sopra con l'eventuale maggior somma capitale di cui la banca dovesse risultare ancora creditrice in relazione ai rapporti contrattuali per cui è causa. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA, CPA, spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.". IN VIA ISTRUTTORIA Nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice non accolga integralmente le suesposte conclusioni, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie (prova testimoniale, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e C.T.U. contabile) così come da ultimo precisate nella memoria ex art 183, co. VI, n. 2) c.p.c. di parte opponente datata 11.06.2020, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trasposte".

Per parte convenuta opposta:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì: In via preliminare - Dichiarare nulla l'azione di opposizione de qua per le ragioni di cui in narrativa e pertanto confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1669/2018. Nel merito, per la ritenuta legittimità della presente azione: - dichiarare le avverse istanze infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa, e pertanto confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo opposto emesso dall'Ill.mo Codesto Tribunale n. 1669/2018. In

ogni caso: - condannare il sig. [REDACTED] in solido con gli altri ingiunti di cui al decreto ingiuntivo opposto, al pagamento in favore di SOLUTION BANK S.P.A. (già CREDITO DI ROMAGNA S.P.A), come sopra rappresentata e domiciliata, in persona del suo Procuratore speciale, della somma, alla data del 31/07/2018, di complessivi € 1.632.204,13#, oltre agli interessi contrattualmente previsti dal 01/08/2018 sulle sorti di riferimento e dalle rispettive scadenze e, comunque, entro i limiti delle soglie previste dalla L. 108/96 ove inferiori. Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre IVA, CPA e rimborso Sp.Forf. 15% come per legge”.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Credito di Romagna S.p.a. chiedeva ed otteneva dal suintestato Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1669/18 nei confronti di [REDACTED] [REDACTED], per la somma complessiva di Euro 1.632.204,13 oltre ad interessi e spese.

A sostegno della domanda monitoria esponeva:

- Di essere creditrice dei sopra citati soggetti a fronte dell'inadempimento di questi agli obblighi scaturenti dall'avvenuta conclusione del contratto di mutuo chirografario del 21 marzo 2016 (doc. 2 ricorso), dell'originario importo di Euro 1.500.000,00, poi successivamente oggetto di rinegoziazione;
- Alla data del 31 luglio 2018 l'esposizione debitoria era così ripartita:
 - 1) Euro 1.390.587,97 per debito residuo;
 - 2) Euro 191.078,86 per totale rate scadute;
 - 3) Euro 50.537,30 per interessi;
 - 4) Euro 2,00 per oneri;
- In data 18 luglio 2018 veniva inviata raccomandata ai debitori, contenente avviso di decadenza dal beneficio del termine e contestuale richiesta di adempimento (doc. 5);
- A fronte del persistente inadempimento Credito di Romagna S.p.a. agiva in via monitoria.

Veniva dunque emesso il provvedimento monitorio, nella presente sede opposto da [REDACTED]

A sostegno dell'opposizione [REDACTED] deduceva:

- Il contratto di mutuo chirografario veniva concluso per estinguere una pregressa esposizione debitoria gravante su [REDACTED] in favore della quale gli ingiunti (tra cui appunto [REDACTED]) avevano già prestato garanzie fideiussorie;
- L'accordo prevedeva che l'importo del mutuo, accreditato su conto corrente acceso dagli ingiunti, venisse poi utilizzato per estinguere un debito di pari importo della società calcistica, che avrebbe dunque dovuto corrispondere ai mutuatari le somme per far fronte al pagamento delle rate;

- A fronte delle difficoltà economiche in cui versava [REDACTED] veniva concordato atto di rinegoziazione del mutuo;
- Tutto ciò premesso, [REDACTED] contestava la mancata consegna – nonostante la formale richiesta avanzata – della documentazione bancaria afferente al contratto di mutuo, a quello collegato di conto corrente e alla fideiussione in precedenza prestata in favore della società calcistica;
- Nullità del contratto di mutuo, in quanto volto a rinnovo/ sostituzione di una garanzia fideiussoria;
- Nullità del contratto di mutuo per mancata indicazione dell'Indicatore Sintetico di Costo;
- Carattere usurario degli interessi convenuti, ivi inclusi quelli di mora.

Chiedeva pertanto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.

Si costituiva in giudizio l'ingiungente eccependo:

- Nullità della citazione in opposizione per indeterminatezza e genericità;
- Pretestuosità delle allegazioni: controparte non forniva prova di avere correttamente inoltrato richiesta ex art. 119 TUB, nessuna operazione illegittima era stata posta in essere dall'istituto di credito, tantomeno atta a determinare un contratto (quello di mutuo) nullo, insussistenza di nullità per mancata indicazione dell'ISC, insussistenza di qualsiasi aspetto usurario.

In sede di prima udienza il giudice originariamente assegnatario del procedimento concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ed assegnava i termini per l'espletamento della procedura di mediazione.

Nelle more il fascicolo veniva assegnato alla scrivente che, previa concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e previo rigetto delle istanze istruttorie articolate dal solo opponente, ritenuta dunque la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 20 aprile 2022 per precisazione delle conclusioni.

La causa veniva dunque trattenuta in decisione.

L'opposizione proposta da [REDACTED] è infondata.

In data 21 marzo 2016 Credito di Romagna S.p.a. ha concesso a [REDACTED] finanziamento di Euro 1.500.000,00 inquadrato quale mutuo chirografario a consumatore (doc. 2 fascicolo monitorio). In data 31 gennaio 2017 il contratto di mutuo è stato rinegoziato dai predetti soggetti (doc. 3 fascicolo monitorio).

La somma data a mutuo è confluita sul conto corrente n. 20/01/07662 intestato agli ingiunti, tra cui l'odierno opponente.

I mutuatari non hanno provveduto al pagamento delle rate, sì da far maturare il debito di cui alla domanda monitoria (doc. 4 fascicolo monitorio).

Da ciò discende che l'odierna opposta, attore in senso sostanziale, ha fornito prova della fonte negoziale del proprio credito ed ha correttamente allegato l'inadempimento delle controparti.

viceversa non ha fornito prova di alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui diritto di credito.

Egli ha anzitutto allegato l'inadempimento di controparte all'obbligo di consegna della documentazione, derivante da richiesta espressa in sede stragiudiziale.

La doglianza è priva di pregio.

Anzitutto in quanto, come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta, egli non ha fornito affatto la prova di avere inoltrato idonea richiesta ex art. 119 TUB; a tal fine allega unicamente (doc. 1 citazione in opposizione) un foglio da lui redatto e sottoscritto, privo di data e di certificazione di ricezione, in cui richiede genericamente copia di tutta la documentazione contrattuale da lui sottoscritta “... nell'ambito del rapporto con ██████████ nel periodo 2012- 2018”.

In secondo luogo la doglianza è altresì irrilevante; l'opponente allega in via del tutto generica la sussistenza di una fideiussione rilasciata anche da lui in favore della società calcistica, che sarebbe stata sostituita dal contratto di mutuo.

Posto che egli nemmeno indica quale sarebbe la fideiussione né quando sarebbe stata rilasciata, in ogni caso si evidenzia che quand'anche la fideiussione esistesse ed il mutuo fosse stato concluso per estinguere altra passività, giammai potrebbe per ciò solo essere considerato nullo, atteso che per stessa ammissione dell'opponente vi è stata la *traditio* della somma sul conto corrente intestato ai mutuatari, i quali ne hanno infatti a loro volta disposto.

Peraltro la giurisprudenza ha più volte chiarito che il finanziamento volto a ridurre pregresse passività non è illegittimo, in quanto la causa concreta perseguita dalle parti non è affatto illecita (tra molte, Tribunale Napoli, sent. del 23.09.14; Cass. Civ. sent. n. 19282/2014)

Infondata è altresì la doglianza relativa all'omessa indicazione in contratto dell'Indicatore Sintetico di Costo.

Posto che l'esame del testo contrattuale consente di ritenere pienamente rispettati i requisiti di forma e determinatezza del contratto bancario in questione, è principio noto quello per il quale l'Indicatore Sintetico di Costo non costituisce parte integrante del regolamento contrattuale, rivestendo una funzione meramente ricognitiva. L'assenza di detto indicatore, dunque, al più può determinare una responsabilità precontrattuale dell'istituto di credito, laddove il cliente fornisca adeguata prova del pregiudizio che è derivato dall'omissione, in quanto l'indicazione puntuale del dato gli avrebbe permesso di concludere altro contratto a condizioni migliori.

Nulla di tutto ciò è neppure allegato dall'opponente.

Del tutto inammissibile infine è la doglianza relativa al carattere usurario dei tassi di interesse pattuiti. È sufficiente dare lettura della citazione in opposizione per comprendere che l'eccezione è non solo assolutamente generica, ma anche poggiata su assunti evidentemente erronei, laddove fa riferimento ad ipotesi di usura sopravvenuta e laddove applica il criterio della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.

Anzitutto è opportuno evidenziare che, ai fini del calcolo dell'usura, è necessario aderire all'impostazione giurisprudenziale, peraltro prevalente, che afferma che *“Le istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate”*, (Tribunale di Milano, 3/6/2014, n. 7234).

Detta pronuncia si pone in accordo anche con quella che ha affermato *“L'osservanza, da parte degli operatori creditizi, dei tassi soglia individuati secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia deve ritenersi automaticamente rispettosa del precetto penale di cui all'art. 644 c.p. Una diversa interpretazione, infatti, seppur avallata da qualche pronuncia della Cassazione Penale- appare lesiva del principio nullum crimen sine lege, posto che la norma incriminatrice dell'art. 644 c.p. si implementa contenutisticamente della regola via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento delle menzionate rilevazioni dell'istituto di vigilanza. In via transitoria la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d'Italia”*, (Tribunale di Verona, 9/12/2013).

Il mancato utilizzo della formula della Banca d'Italia negli assunti attorei, comporta che non sia stata fornita al Giudice alcuna prova, o allegazione fondata, circa l'effettivo superamento del tasso soglia.

Quanto al presunto superamento in costanza di rapporto, dunque alla c.d. usura sopravvenuta, è necessario e sufficiente rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente affermato che ai fini della valutazione circa il superamento del tasso soglia è necessario fare esclusivo riferimento al momento della conclusione del contratto, allorché gli interessi sono dati o promessi (SS.UU. sent. n. 24675/17).

D'altronde l'inammissibilità dell'eccezione emerge all'evidenza laddove si nota che è l'opponente stesso a ritenere *“plausibile”* il superamento del tasso soglia.

L'infondatezza evidente dell'opposizione giustifica il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'opponente, all'evidenza superflue ed esplorative.

Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono liquidate in dispositivo in conformità a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (valori minimi quanto alla fase istruttoria, essendo state rigettate le relative istanze, e quanto alla fase decisionale, a fronte della concentrazione dei termini ex art. 190

c.p.c. e del tenore degli atti depositati).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta l'opposizione;
- 2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1669/18, che dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di [REDACTED]
- 3) Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma di Euro 26.158,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Forlì, 23 giugno 2022

Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca